

12135/20

AULA 'A'

FOG. NOT. NEG.



ORIGINALE

c.I.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

IMMIGRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27542/2019

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Presidente - Cron. 12135

Dott. ANTONELLA DI FLORIO

- Consigliere - REP.

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere - Ud. 04/03/2020

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere - CC

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27542-2019 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente -

avverso la sentenza n. ██████████ della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il ██████████;

2020

503

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 c.p.c.

Handwritten mark

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 04/03/2020 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PELLECCCHIA;

A small, handwritten signature or mark in the lower right quadrant of the page.

**Rilevato che:**

1. ██████████, cittadino del Mali, reg. Kayes, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4 d.lgs. 25.1.2008 n. 25:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ex art. 7 e ss. d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui all'art. 14 d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (nel testo applicabile *ratione temporis*).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal Mali per sottrarsi alla guerra; di essere rimasto orfano di padre; la madre non ha una casa e di essere malato.

3. La Commissione Territoriale rigettò l'istanza. Avverso tale provvedimento ██████████ propose opposizione ex art. 702 *bis* c.p.c. dinanzi al Tribunale di Venezia, che con ordinanza comunicata il 13 novembre 2017 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perché il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poiché l'istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione "maggiore" (e ritenute inveritiere), di per sé dimostrativa d'una situazione di vulnerabilità.

4. La Corte di Appello di Roma con la sentenza n. ~~1000~~ del ~~10/01/2019~~ 2019 ha confermato la decisione di prime cure.

5. Detta pronuncia è stata impugnata per cassazione con ricorso fondato su due motivi. Il Ministero dell'Interno non si è difeso.

**Considerato che:**

6. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 3 comma 5 Dlgs 251/2007.

Sostiene che il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, avrebbero rilevato sia la genericità della narrazione del ricorrente in commissione sia la inesistenza di pericolo di una violenza indiscriminata in Mali, basandosi sulla scorta di fonti accreditate risalenti al 2014.

Il motivo è fondato.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente. Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, all'attualità (cass. 28990/2018).

Nel caso di specie il giudice del merito ha utilizzato Coi risalenti al 2014 e non ha effettuato la comparazione con le informazioni documentate dal ricorrente.

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo.



7. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

### PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 4 marzo 2020.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 22.6.2020



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA